



Scheda informativa, 13.03.2026

## Accordo agricolo e sicurezza alimentare

### Di cosa si tratta?

Gli scambi commerciali di prodotti agricoli e derrate alimentari tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) ammonta ogni anno a oltre 16 miliardi di franchi. L'UE è il principale partner commerciale della Svizzera, anche nel settore dei prodotti agricoli: il 51 per cento delle esportazioni in questo settore è destinato all'UE, il 73 per cento delle importazioni proviene dall'UE (dati relativi al 2024).

Talvolta, a causa di contraffazioni e frodi finiscono sul mercato derrate alimentari non sicure e/o pericolose per la salute. Per ridurre al minimo questi rischi, la Svizzera e l'UE intendono collaborare ancora più strettamente in materia di sicurezza alimentare. L'obiettivo è istituire uno Spazio comune di sicurezza alimentare che comprenda tutti gli aspetti della salute dei vegetali e della legislazione veterinaria e alimentare lungo l'intera filiera agroalimentare e copra la maggior parte del commercio di prodotti agricoli con l'UE.

L'estensione dell'Accordo del 1999 sul commercio dei prodotti agricoli (Accordo agricolo) al settore della sicurezza alimentare rafforza la protezione dei consumatori e consente una partecipazione al mercato interno dell'UE attraverso l'abolizione completa degli ostacoli al commercio non tariffari. Specifiche eccezioni impediscono che l'Accordo comporti una riduzione degli standard vigenti in Svizzera, in particolare negli ambiti della protezione degli animali e degli organismi geneticamente modificati.

Un'armonizzazione delle politiche agricole della Svizzera e dell'UE è esclusa. L'attuale protezione doganale svizzera per i prodotti agricoli sarà mantenuta.

### Punti essenziali del progetto

In futuro, l'Accordo agricolo del 1999 sarà diviso in due parti: una parte agricola che non è soggetta al recepimento dinamico del diritto, e una parte sulla sicurezza alimentare, che sarà disciplinata da un Protocollo sulla sicurezza alimentare e che è soggetta al recepimento dinamico del diritto. Tale Protocollo mira a migliorare la sicurezza alimentare nell'UE e in Svizzera lungo l'intera filiera agroalimentare creando uno Spazio comune di sicurezza alimentare. La Svizzera avrà l'accesso auspicato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alle reti rilevanti dell'UE. Sarà inoltre integrata nel sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari dell'UE.

Le eccezioni attualmente esistenti, come per esempio il divieto di transito degli animali, rimarranno in vigore ed è stato possibile negoziare nuove deroghe, in particolare nei settori della protezione degli animali e degli organismi geneticamente modificati. Oltre il mandato negoziale, si è anche ottenuto che rimanga in vigore l'obbligo di indicare il Paese di origine delle derrate alimentari distribuite in Svizzera.

Lo Spazio comune di sicurezza alimentare comprende, da un lato, i settori già presenti nell'Accordo agricolo: la salute dei vegetali (attuale allegato 4), gli alimenti per animali (attuale allegato 5) e il settore delle sementi (attuale allegato 6) nonché il commercio di animali e di prodotti animali, incluse le derrate alimentari di origine animale (spazio veterinario comune, attuale allegato 11) e, dall'altro, conterrà nuove disposizioni anche sul commercio di derrate alimentari di origine non animale e sull'omologazione dei prodotti fitosanitari.

La parte agricola continuerà ad essere composta dagli allegati 1–3 (concessioni tariffarie reciproche e liberalizzazione del commercio caseario), 7 (commercio dei prodotti vitivinicoli), 8 (bevande spiritose), 9 (prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico), 10 (riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi) e 12 (protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari). Questi allegati saranno applicabili come finora e non sottostanno al recepimento dinamico del diritto. In caso di controversie in merito a tali allegati è previsto ora un tribunale arbitrale, tuttavia senza il coinvolgimento della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE).

È prevista anche una protezione speciale per la parte agricola dell'Accordo. In linea di principio, infatti, in caso di violazione di un accordo sul mercato interno, è possibile adottare misure di compensazione nei settori di ciascun accordo sul mercato interno. Questo non vale però per la parte agricola: in questo caso, eventuali misure di compensazione sono possibili solo in caso di violazione dell'Accordo agricolo (parte agricola e Protocollo sulla sicurezza alimentare). La parte agricola è quindi protetta dalle misure di compensazione che possono essere adottate in seguito alla violazione di un altro accordo sul mercato interno.

La Svizzera e l'UE continueranno a gestire autonomamente le loro politiche agricole. Anche l'attuale protezione doganale (incl. dazi e contingenti) resta invariata.

### **Attuazione in Svizzera**

Con l'integrazione nel Protocollo sulla sicurezza alimentare, gli atti giuridici dell'UE nel settore della sicurezza alimentare entrano a far parte dell'ordinamento giuridico svizzero con una decisione del Comitato misto, ossia con il consenso esplicito della Svizzera, e in linea di principio potranno essere applicati direttamente. L'attuale diritto svizzero in questione viene adeguato di conseguenza, soprattutto per evitare sovrapposizioni. Inoltre, dove il diritto dell'UE non è sufficientemente concreto per poter essere applicato direttamente si rendono necessarie alcune precisazioni nel diritto svizzero.

Il Protocollo sulla sicurezza alimentare darà agli esperti della Svizzera l'opportunità di partecipare ampiamente all'elaborazione del nuovo diritto europeo nel campo di applicazione del Protocollo (*decision shaping*). Per quanto riguarda il coinvolgimento del Parlamento, dei Cantoni e di altre parti interessate (in particolare il settore e le associazioni di protezione dei consumatori) nel *decision shaping*, si rimanda alla scheda informativa «Elementi istituzionali». Inoltre, potranno partecipare direttamente e attivamente alle attività dell'EFSA. La partecipazione all'EFSA e l'opportunità di contribuire alla stesura della nuova legislazione dell'UE consentiranno di rappresentare attivamente le esigenze nazionali e di sollevare eventuali dubbi già in una fase iniziale.

### **Importanza per la Svizzera**

L'Accordo offre vantaggi significativi per l'economia alimentare svizzera, per la salute di vegetali e animali nonché per la protezione dei consumatori nel Paese.

L'istituzione di uno Spazio comune di sicurezza alimentare nonché l'accesso all'EFSA e ai sistemi di allarme e di cooperazione dell'UE consentono alla Svizzera di identificare e combattere i rischi nella filiera agroalimentare in maniera più efficace (ad es. tramite avvertimenti su derrate alimentari o alimenti per animali domestici e da reddito dannosi per la salute).

L'abolizione degli ostacoli al commercio non tariffari nello Spazio comune di sicurezza alimentare facilita la partecipazione dell'industria agricola e alimentare svizzera al mercato interno dell'UE.

Inoltre, nei negoziati, la Svizzera ha ottenuto importanti deroghe in ambiti quali la protezione degli animali e il disciplinamento degli organismi geneticamente modificati e pertanto può salvaguardare i suoi standard elevati.

La Svizzera continuerà a gestire la sua politica agricola in maniera autonoma. Gli adeguamenti dell'Accordo agricolo non hanno ripercussioni sui dazi sui prodotti agricoli, sui contingenti e la loro gestione. Ciò significa che la protezione doganale vigente resta invariata. La Svizzera continuerà a decidere autonomamente anche sul sistema nazionale dei pagamenti diretti, che tiene conto delle peculiarità del Paese, come ad esempio il contributo per le zone in forte pendenza per la gestione di superfici molto ripide.

#### Esempi concreti

- **Sicurezza delle derrate alimentari:** lo scandalo per la carne di cavallo nelle lasagne risale al 2013 ma è ancora un ricordo vivido per molte persone. I controlli alimentari dell'UE scoprirono la presenza di carne di cavallo non dichiarata al posto della carne di manzo nelle lasagne pronte, che vennero quindi ritirate dal commercio al dettaglio. Questo prodotto era stato consegnato anche nel nostro Paese: mentre però gli Stati membri dell'UE erano stati informati rapidamente grazie ai sistemi di allarme, la Svizzera aveva appreso la notizia dai media con un certo ritardo. Il nuovo Protocollo sulla sicurezza alimentare dà alla Svizzera pieno accesso ai sistemi di allarme rapido dell'UE. In questo modo, la Svizzera sarà informata contemporaneamente all'UE e potrà reagire più rapidamente a casi come quello dei prodotti dichiarati in modo errato o della presenza di sostanze pericolose nelle derrate alimentari.
- **Peculiarità svizzere:** la popolazione svizzera dà priorità a un'alimentazione sana e regionale e attribuisce una grande importanza agli elevati standard svizzeri in materia di protezione degli animali e agli elevati requisiti di sicurezza in materia di organismi geneticamente modificati (OGM). Il Protocollo sulla sicurezza alimentare rispetta queste caratteristiche svizzere. Gli alimenti OGM autorizzati nell'UE non sono automaticamente omologati in Svizzera. In questo ambito rimarrà ancora necessaria una procedura di omologazione in conformità con i severi criteri di sicurezza svizzeri. Ad esempio, diverse varietà di colza geneticamente modificata sono autorizzate nell'UE per la produzione di derrate alimentari (ad es. l'olio di colza), ma nessuna di queste varietà è autorizzata in Svizzera. La Svizzera mantiene inoltre i suoi severi requisiti in materia di protezione degli animali: gli standard elevati della Svizzera continueranno ad essere applicati alla detenzione degli animali da reddito agricoli anche in futuro.